

**Proponente: 66.A**  
**Proposta: 2019/1659**  
**del 14/06/2019**



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.A.D. 979**  
**del 17/06/2019**

**RIGENERAZIONE E QUALITÀ URBANA**

**Dirigente: IORI Arch. Elisa**

**PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE DA STIPULARSI FRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA ED I SIGG.RI I.G. E M.E. PER LA COSTITUZIONE DI SERVITU' DI USO PUBBLICO SU AREA DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E RELATIVE OPERE (PARCHEGGI P2) REALIZZATE A SERVIZIO DI INTERVENTO EDILIZIO POSTO IN VIA MUTI A GAVASSETO.

## IL DIRIGENTE

### PREMESSO CHE:

- con deliberazione di Giunta Regionale n. 1202 del 27 giugno 2001 è stato approvato il Piano Regolatore Generale - PRG 2001- del Comune di Reggio Emilia, pubblicato sul BUR Emilia Romagna n. 102 del 25 maggio 2001;

- con deliberazione di Consiglio Comunale P.G. n. 5167/70 del 05/04/2011 sono stati approvati congiuntamente, ai sensi della L.R. n. 20/2000 "*Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio*", il Piano Strutturale Comunale (PSC) ed il Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE), nonché la Classificazione Acustica del Comune di Reggio Emilia, entrati in vigore il 25/05/2011 a seguito di pubblicazione sul BURER n. 77, così come successivamente integrati e modificati;

- con deliberazione di Consiglio Comunale P.G. n. 9170/52 del 17/03/2014, è stato approvato, ai sensi degli artt. 30 e 34 della L.R. n. 20/2000, il primo Piano Operativo Comunale (POC), divenuto efficace a seguito di pubblicazione sul BURER n. 119 del 23/04/2014, ed è stata altresì approvata con deliberazione di Consiglio Comunale I.D. n. 68 del 13/04/2015 la prima variante al POC, pubblicata sul BURER n. 104 del 06/05/2015.

### Considerato che:

- i sigg.ri IOTTI GIULIO nato a Reggio Emilia il 28/10/1931 c.f.: TTIGLI31R28H223Y e MORLINI EUGENIA nata a Reggio Emilia il 10/10/1938 c.f.: MRLGNE38R50H223P, erano proprietari di un'area edificabile posta a Reggio Emilia in Via Muti n. 17, località Gavasseto, censita al Catasto Terreni di detto Comune al foglio 241, mappali 318-322-323-324-325-326-327, destinata dal PRG 2001 a "Tessuto estensivo di recente formazione art. 39 delle NtA" ;
- in data 14/05/2002 i suddetti proprietari hanno presentato un progetto per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria in atti al n.10169/2002 di P.G., approvato dalla Commissione edilizia nella seduta del 18/06/2002, verbale n. 18, cui ha fatto seguito il rilascio della Concessione Edilizia **P.G. n. 10169 del 01/07/2002** per lavori sui mappali 322-323-324-325-326-327 del f. 241;
- relativamente al progetto sopra citato i suddetti signori, con atto unilaterale d'obbligo sottoscritto in data 30/09/2002 ai sensi dell'art. 11 della legge 10/1977, e autenticato nelle firme dal Notaio dott. Benedetto Catalini (Rep. n. 98265/20021), si sono impegnati a realizzare le opere di urbanizzazione primaria richieste dalla

normativa vigente, ed a cedere gratuitamente al Comune le aree di sedime e le opere ivi realizzate come identificate alla tav. 6 del progetto sopra citato, o, in alternativa, a costituire sulle stesse una servitù di uso pubblico a favore del Comune di Reggio Emilia, con apposito successivo atto;

- inoltre, a garanzia della corretta e completa realizzazione delle suddette opere, con il medesimo Atto d'obbligo i proprietari si sono impegnati a prestare a favore del Comune, prima del rilascio del titolo abilitativo, una fideiussione di euro 36.007,77 corrispondente al valore delle opere da realizzarsi come da computo metrico estimativo;
- con istanza assunta in atti in data 29/07/2003 al P.G. n. 15205, lotti Giulio ha quindi chiesto il rilascio del titolo edilizio abilitativo alla realizzazione di due nuovi edifici residenziali e relative opere di urbanizzazione sull'area di sua proprietà censita al foglio 241, mapp. 323-324, cui ha fatto seguito il rilascio della concessione edilizia P.G. n. 15205/2003 del 07/10/2003.

**Dato atto che:**

- con atto di compravendita stipulato in data 19/11/2003 a ministero notaio dott. Benedetto Catalini Rep. n. 101660/21279, debitamente registrato a Reggio Emilia, ivi trascritto in data 27.11.2003 ai nri 17584/17575 di RP e 29499/29500 di RG. , IOTTI GIULIO e MORLINI EUGENIA hanno venduto rispettivamente:

- al genero COCCOLINI LUCIANO nato a Reggio Emilia il 15/08/1959, c.f.: CCCLCN59M15H223M e alla figlia IOTTI MARIA TERESA nata a Castelnovo ne' Monti (RE) il 20/07/1963 c.f.: TTIMTR63L60C219X, le aree censite al Catasto Terreni al foglio 241, mappali 323-329;
- al genero VACONDIO PAOLO nato a Reggio Emilia il 14/03/1967 c.f.: VCNPLA67C14H223F, e alla figlia IOTTI VALERIA nata a Reggio Emilia il 26/04/1971 c.f.: TTIVLR71D66H223F le aree censite al Catasto Terreni al foglio 241, mappali 324-330;

Conseguentemente al trasferimento delle suddette proprietà, in data 11/02/2005 sono state presentate da parte dei nuovi acquirenti, due istanze per ottenere la titolarità del Permesso di Costruire/Concessione Edilizia P.G. n. 10169/2002, e del P.d.C. P.G. n. 15205/2003 del 07/10/2003, che sono quindi state cointestate a IOTTI GIULIO, COCCOLINI LUCIANO, IOTTI MARIA TERESA, VACONDIO PAOLO, IOTTI VALERIA, rispettivamente con i Cambi di intestazione P.G. n. 2954 del 05/03/2005 e P.G. n. 2966 del 01/03/2005;

- successivamente sono state depositate le seguenti DIA - Denunce di inizio Attività - per varianti in corso d'opera ai titoli abilitativi sopra citati:

- P.G. n. 3969 in data 22/02/2005

- P.G. n- 3522 - e P.G. n. 3523 in data 22/02/2006.

**Atteso che:**

- seguito dell'ultimazione dei lavori avvenuta il 31/07/2006, i proprietari con istanza assunta in atti in data 13/10/2006 al P.G. 20382, hanno presentato la richiesta di collaudo delle opere di urbanizzazione primaria realizzate in forza del P.d.C. 10169/2002 e lo svincolo della fideiussione di euro 36.007,77 prestata a garanzia delle stesse;
- in merito alla predetta istanza, il Servizio di Ingegneria con referto del 06/12/2006, ha ritenuto le opere collaudabili ed ha espresso parere favorevole allo svincolo della fideiussione, richiedendo inoltre la costituzione di servitù di uso pubblico sul tratto di strada e sui parcheggi realizzati, che dovranno restare di proprietà privata;
- sulla base del predetto parere, il Dirigente dell'allora Servizio Edilizia al fine di addivenire alla stipula della convenzione per la costituzione della servitù di uso pubblico, con lettera in data 17/11/2007 ha chiesto ai proprietari di produrre il frazionamento necessario alla esatta identificazione catastale della aree di urbanizzazione, precisando che dopo la stipula della convenzione il Comune avrebbe provveduto a svincolare la fideiussione;
- inoltre, essendo stati ultimati il 20/09/2006 i lavori dei fabbricati realizzati in forza ed in conformità al progetto autorizzato con il Permesso di Costruire P.G. n. 15205/2003, è stato richiesto dai proprietari con istanza depositata il 21/12/2006 al P.G. 25552, il relativo Certificato di Conformità edilizia e agibilità definitivo, rilasciato quindi in data 14/03/2007 con P.G. n. 25552 a seguito di positiva istruttoria;

**Rilevato che:**

- successivamente IOTTI GIULIO COCCOLINI LUCIANO, IOTTI MARIA TERESA, VACONDIO PAOLO, IOTTI VALERIA, in data 21/12/2015 hanno presentato al P.G. 62278 una nuova richiesta di svincolo della fideiussione n. 460711306179 di UNICREDIT - Ag. Gattalupa (RE) prestata a garanzia della realizzazione delle di urbanizzazione primaria,

comunicando la disponibilità a stipulare la convenzione per la costituzione della servitù di uso pubblico su dette aree ed opere, come richiesto dagli uffici comunali;

- in merito alla predetta istanza i funzionari amministrativi del Servizio Rigenerazione e Qualità Urbana con referto del 29/12/2015 hanno espresso parere favorevole, rilevando che l'art. 7 dell'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto in data 30/09/2002 e autenticato dal Notaio dott. Benedetto Catalini Rep. n. 98265/20021, prevedeva la cessazione della garanzia finanziaria relativa alle opere di urbanizzazione primaria al momento del collaudo definitivo delle opere stesse, ritenute collaudabili dai funzionari tecnici del Servizio di Ingegneria con parere del 06/12/2006;

- conseguentemente in data 08/01/2017 la garanzia fideiussoria sopra citata è stata svincolata .

Precisato in relazione a quanto sopra che a tale data non era ancora stato possibile stipulare la convenzione per costituire la servitù di uso pubblico, poiché le proprietà non avevano prodotto il frazionamento necessario per l'esatta identificazione catastale delle aree di urbanizzazione da asservire, già richiesto con lettera del dirigente dell'allora Servizio Edilizia in data 17/11/2007.

**Considerato inoltre che :**

- i sopra citati proprietari, dopo avere depositato una Comunicazione d'inizio lavori (CIL) per opere di sistemazione dell'area esterna al P.G. 12410 del 18/02/2016, ed avere richiesto la monetizzazione dei parcheggi, respinta dal Comune, hanno presentato in data 20/03/2017 al P.G. 27259 la richiesta di un permesso di costruire per lo spostamento dei parcheggi P2 in una diversa posizione rispetto a quelli autorizzati e già realizzati, in base al progetto edilizio di cui al P.d.C. P.G. n. 10169/2002 del 01/07/2002 e successive varianti, e alla installazione di un cancello pedonale e carrabile sull'area di pertinenza dei fabbricati posti in via Muti ai civ. 15/3-15/4-15/5;

- a seguito dei pareri favorevoli espressi dai competenti uffici comunali, avendo verificato che gli standard normativi sia da PRG che da RUE risultavano rispettati, in data 31/07/2017 è stato rilasciato il Permesso di Costruire richiesto con P.G. n. 27259/2017, contenente fra le altre prescrizioni, il mantenimento dell'obbligo di costituire, prima dello svincolo delle garanzie fideiussorie, servitù di uso pubblico sui parcheggi (P2) come previsti dal nuovo progetto, con relativa segnaletica orizzontale e verticale, e con l'obbligo di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico dei proprietari;

**Dato atto che:**

- a garanzia della realizzazione delle suddette opere di urbanizzazione, prima del ritiro del P.d.C., i proprietari hanno presentato una fideiussione di euro 3.786,00 rilasciata da Generali Italia SPA, n. 380061300 del 02/03/2018, pari all'importo risultante dal Computo metrico estimativo del costo delle opere, asseverato da tecnico incaricato ;
- in data 09/05/2018 i lavori sono stati ultimati è stata depositata al P.G. 59115/2018 la Segnalazione certificata di conformità edilizia e agibilità delle opere di urbanizzazione realizzate, sulle quali è stato effettuato sopralluogo con esito favorevole da parte del Servizio Ingegneria e Manutenzioni, come da referto del 06/03/2019;
- in data 04/09/2018 è stato poi trasmesso dallo studio tecnico incaricato dalle proprietà il frazionamento prot. n. 2018/RE0024526 del 10/04/2018 con cui l'area dei parcheggi P2 è stata identificata catastalmente e censita al foglio 241, mappale 455;
- conseguentemente il responsabile A.P. attività edilizia sul territorio, Ambito 2, del Servizio Rigenerazione e Qualità Urbana, con referto del 10/04/2019, avendo rilevato che le opere sono state realizzate in conformità al progetto autorizzato con il Permesso di Costruire P.G. n. 27259/2017, ha trasmesso la pratica alla U.O.C. gestione dei processi amministrativi per a predisposizione dell'atto necessario alla costituzione della servitù di uso pubblico sull'area individuata al foglio 241, mappale 455, e per il successivo svincolo della fideiussione restata a garanzia delle opere, sopra citata.

**Verificato che** la predetta area risulta di proprietà dei sigg.ri IOTTI GIULIO nato a Reggio Emilia il 28/10/1931 c.f.: TTIGLI31R28H223Y e MORLINI EUGENIA nata a Reggio Emilia il 10/10/1938 c.f.: MRLGNE38R50H223P , per ½ (un mezzo) ciascuno ;

**Vista inoltre** l'Ordinanza Dirigenziale R.U.O. **279 del 12/04/2019** del Dirigente del Servizio Mobilità, Housing Sociale e Progetti Speciali con la quale è stata regolamentata, a partire dal 15/04/2019, la circolazione stradale e la sosta relativamente alle opere di cui al Permesso di Costruire P.G. 27259 del 20/03/2017.

**Ritenuto quindi** di procedere alla costituzione della servitù di uso pubblico sull'area sopra indicata mediante approvazione di apposito schema di convenzione da stipularsi tra il Comune di Reggio Emilia ed i proprietari dell'area, come sopra generalizzati;

**Precisato che** la presente determinazione, a parere della Dirigente del Servizio Rigenerazione e Qualità Urbana Arch. Elisa Iori, non necessita di apposizione del parere contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000 in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Visti:

- il D.P.R. 380/01 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e s.m.i. ;
- la L.R.15/2013 "Semplificazione della disciplina edilizia" e s.m.i. ;
- gli artt. 56-57 del vigente Statuto Comunale;
- l'art. 107 del decreto legislativo n. 267/2000;
- il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 17 novembre 2014, ID. n. 154, PG. n. 38803;

Richiamato l'atto P.G. n. 48597 del 08/03/2019, che ha sostituito il precedente atto P.G. n. 21355 del 19/05/2015, con cui il Sindaco del Comune di Reggio Emilia, sulla base dei criteri generali di cui all'art. 13 - Sezione A del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. n. 267/00, ha conferito all'arch. Elisa Iori l'incarico della responsabilità di direzione del Servizio Rigenerazione e Qualità Urbana, con decorrenza dall'8 marzo 2019 fino alla scadenza del contratto;

## **DETERMINA**

1. di approvare il seguente schema di convenzione da stipularsi fra il Comune di Reggio Emilia ed i sigg.ri IOTTI GIULIO e MORLINI EUGENIA come in premessa generalizzati, per la costituzione di servitù di uso pubblico sull'area identificata al foglio 241, mappale 455, e sulle opere di urbanizzazione primaria (Parcheggi P2) ivi realizzate a servizio di intervento edilizio posto in via Muti, loc. Gavasseto;

2. di dare atto che, in sede di stipula della presente convenzione, fatta salva la sostanza del negozio così come configurato nel presente provvedimento, potranno essere inserite nell'atto tutte le eventuali indicazioni e precisazioni che si rendessero utili o necessarie a definire al meglio ed in ogni aspetto il negozio stesso, con facoltà di provvedere altresì, al fine di addivenire ad una più completa ed esatta indicazione delle aree, alla rettifica di eventuali errori intervenuti nella descrizione degli obblighi previsti in convenzione, nella individuazione e denominazione della controparte, nonché ad includere clausole d'uso o di rito, dando fin d'ora per approvate tali precisazioni ed integrazioni, aggiunte e correzioni dovute a possibili errori, inesattezze ed omissioni contenute nel presente provvedimento.

3. di trasmettere il presente atto ai Servizi Comunali interessati per quanto di rispettiva competenza.

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DI SERVITU' DI USO PUBBLICO SU AREA DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E RELATIVE OPERE REALIZZATE A SERVIZIO DI INTERVENTO EDILIZIO IN VIA MUTI, LOC. GAVASSETO .**

Il giorno \_\_\_\_ mese di \_\_\_\_ dell'anno \_\_\_\_, in Reggio Emilia,

tra:

- arch. **ELISA IORI**, nata a Reggio Emilia il 19/01/1971, domiciliata per la carica presso il Comune di cui appresso, la quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma nell'esclusivo nome, conto ed interesse del Comune di Reggio Emilia, con sede legale in Reggio Emilia, Piazza Prampolini n. 1, codice fiscale e P. IVA 00145920351, e ciò nella Sua qualità di Dirigente del Servizio Rigenerazione e Qualità Urbana, a questo atto autorizzata dall'atto P.G. n. 48597 del 08/03/2019, che ha sostituito il precedente atto P.G. n. 21355 del 19/05/2015, con cui il Sindaco del Comune di Reggio Emilia, sulla base dei criteri generali di cui all'art. 13 - Sezione A del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. n. 267/00, ha conferito all'arch. Elisa Iori l'incarico della responsabilità di direzione del Servizio Rigenerazione e Qualità Urbana, con decorrenza dall'8 marzo 2019 fino alla scadenza del contratto;

ed i sigg.ri:

- **IOTTI GIULIO** nato a Reggio Emilia il 28/10/1931 c.f.: TTIGLI31R28H223Y
  - **MORLINI EUGENIA** nata a Reggio Emilia il 10/10/1938 c.f.: MRLGNE38R50H223P
- di seguito denominati anche "i proprietari" ;

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE.**

### **ART. 1 - PREMESSE DEL PRESENTE ATTO:**

Le premesse della determinazione dirigenziale R.U.A.D. n. .... del..... formano parte integrante della presente convenzione.

### **ART. 2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

La presente convenzione ha per oggetto la costituzione di servitù di uso pubblico sull'area e sulle relative opere di urbanizzazione primaria ivi realizzate (parcheggi P2) a servizio di un intervento edilizio posto in Comune di Reggio Emilia, Via Muti, località Gavasseto, in forza del Permesso di Costruire P.G. n. 27259/2017 rilasciato in data 31/07/2017 .

La servitù viene costituita a titolo gratuito in adempimento degli obblighi ed impegni assunti con Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto in data 30/09/2002 dai sigg.ri IOTTI GIULIO nato a Reggio Emilia il 28/10/1931 c.f.: TTIGLI31R28H223Y e MORLINI EUGENIA nata a Reggio Emilia il 10/10/1938 c.f.: MRLGNE38R50H223P ai sensi dell'art. 11 della legge 10/1977, e autenticato nelle firme dal Notaio dott. Benedetto Catalini Rep. n. 98265/20021, delle prescrizioni contenute nel Permesso di Costruire P.G. n. 27259 del 31/07/2017.

### **ART. 3 - OBBLIGHI GENERALI**

Con il presente atto li sigg.ri IOTTI GIULIO e MORLINI EUGENIA ciascuno per i rispettivi diritti, si assumono gli oneri e gli obblighi riportati nella presente convenzione.

Detti proprietari si obbligano in solido per loro stessi e per i loro aventi causa a qualsiasi titolo; si deve pertanto intendere che in caso di alienazione, anche parziale, delle aree oggetto della convenzione, gli obblighi assunti dai medesimi si trasferiscono anche ai successivi acquirenti.

I proprietari si obbligano pertanto ad inserire in ogni eventuale atto di trasferimento, anche parziale, di immobili oggetto della presente convenzione, nonché di costituzione di diritti in favore di terzi, le clausole seguenti, da riportare nella nota di trascrizione inviando poi al Comune copia autentica della nota stessa: "L'acquirente dichiara di essere a perfetta conoscenza e si obbliga a rispettare tutte le clausole contenute nella convenzione stipulata con il Comune di Reggio Emilia in data \_\_\_\_\_ a ministero Notaio \_\_\_\_\_ e trascritta in data \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, accettandone i relativi effetti formali e sostanziali, dando atto che la stessa convenzione è relativa all'attuazione dell'intervento edilizio autorizzato con Permesso di Costruire P.G. n. 27259/2017 rilasciato in data 31/07/2017 ".

Tale clausola dovrà essere specificamente approvata dall'acquirente ai sensi dell'art. 1341 C.C, impegnandosi ad inserirla anche negli eventuali successivi atti di trasferimento, che in mancanza saranno inopponibili al Comune.

#### **ART. 4 - COSTITUZIONE DI SERVITU' DI USO PUBBLICO SULL'AREA E SULLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA IVI REALIZZATE (PARCHEGGI P2) .**

Con il presente atto i sigg.IOTTI GIULIO e MORLINI EUGENIA costituiscono servitù di uso pubblico a favore del COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA che, come rappresentato accetta, sull'area posta nel suddetto Comune in Via Muti, località Gavasseto, identificata catastalmente al foglio 241, mappale 455, (ente urbano) e sulle opere di urbanizzazione primaria ivi realizzate (parcheggi di tipo P2) .

I sopra citati signori, ciascuno per i rispettivi diritti, mantengono la piena proprietà dell'area.

L'obbligo e l'onere della manutenzione ordinaria, straordinaria, nonché del decoro dell'area summenzionata e delle relative opere, rimane a totale carico dei proprietari e dei loro successori ed aventi causa, fatta eccezione per l'impianto di pubblica illuminazione.

I proprietari e loro aventi causa, si obbligano a riportare tale clausola per esteso in tutti i successivi atti di compravendita.

Gli stessi si obbligano inoltre, per loro stessi ed aventi causa, con effetto immediato dalla data di stipula della presente convenzione, a non compiere alcun atto, opera o comportamento che limiti o pregiudichi l'esercizio della servitù stessa da parte del Comune di Reggio nell'Emilia.

La servitù di uso pubblico viene costituita fino all'approvazione di nuove disposizioni da parte dell'Amministrazione Comunale di Reggio Emilia, o all'eventuale richiesta di cessione gratuita e volontaria da parte delle proprietà, e/o loro aventi causa, che verrà perfezionata, previo parere favorevole da parte dei competenti uffici comunali, con apposito successivo atto da stipularsi con il Comune di Reggio Emilia a cura e spese della parte cedente.

#### **ART. 5 - CONTROVERSIE**

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, trovano applicazione le disposizioni della normativa vigente, nonché, in quanto compatibili, i principi del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione, che non fosse possibile comporre bonariamente, è competente esclusivo il Foro di Reggio Emilia.

## **ART. 6 - INADEMPIMENTO**

In caso di inadempimento degli obblighi finalizzati a garantire la corretta manutenzione ed il decoro delle aree oggetto della presente convenzione, il Comune provvederà a inviare ai proprietari ed ai loro aventi causa, una richiesta di intervento con diffida ad adempiere, da ottemperarsi entro i termini ivi indicati.

In caso di mancata ottemperanza a tale richiesta, i proprietari, e i loro aventi causa, autorizzano fin d'ora il Comune ad effettuare gli interventi necessari al ripristino del decoro, e si obbligano a sostenere le relative spese, senza pregiudizio del risarcimento dei danni.

## **ART. 7 - ONERI E SPESE – TRASCRIZIONE.**

La presente convenzione viene stipulata per atto pubblico davanti a Notaio designato dai proprietari.

Ai fini della opponibilità ai terzi del presente atto viene richiesta la trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari ai sensi dell'art. 2645-quater del codice civile.

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti la stipula della presente convenzione, sono a carico dei sigg.ri IOTTI GIULIO e MORLINI EUGENIA .

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
RIGENERAZIONE E QUALITA' URBANA**